



CITTA' DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 13/08/2025

OGGETTO: POLITICHE DEL MARE DISCIPLINA AREE DEMANIALI MARITTIME E ATTIVITÀ BALNEARI.

IL SINDACO

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii. (Codice della Navigazione);

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 28 e ss.mm.ii. (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);

Visto il D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 (Disciplina del procedimento di concessione del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 13 marzo 1997, n. 59);

Vista la L.R. 29 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo) e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii.;

Visto il D.D.G. n. 476 del 1 giugno 2007 (Disciplina delle attività delle strutture balneari);

Visto il D.D.G. n. 309689 del 21 dicembre 2009 (Modalità e criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali);

Visto il D.A. 32/GAB del 19 aprile 2010 (Avviso pubblico richieste ex art. 36 del Codice della Navigazione procedure e modalità di pubblicità);

Visto il D.A. 95/GAB del 4 luglio 2011 (Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione Siciliana);

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010) ed in particolare l'art. 11;

Visto il D.A. 49/GAB del 23 febbraio 2012 (Programma di attività sportive e ricreative destinate ai soggetti diversamente abili);

Vista la delibera di Giunta regionale n. 397 del 12 ottobre 2012 (Rinnovo delle concessioni demaniali marittime della Regione Siciliana. Applicabilità della proroga disposta dall'art. 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 29 febbraio 2010, n. 25);

Visto l'articolo 34-duodecies del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto in sede di conversione dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221, che sposta al 31 dicembre 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il D.L. n. 116/2025

Considerato che, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 3/2016:

- a) Ai concessionari del demanio marittimo “è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l’anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive” (comma 4);
- b) Le “autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienico sanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all’attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere;
- c) Ai fini dell’esercizio delle attività di gestione previste al comma 4 dell’art. 42 i concessionari “sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell’attività all’autorità concedente con l’indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all’ente concedente” (comma 5);
- d) La validità delle licenze o delle autorizzazioni amministrative rilasciate per l’esercizio delle attività complementari alla balneazione, “qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdurano per tutta la durata della concessione demaniale, anche nel caso di esercizio stagionale dell’attività che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell’anno solare” (comma 6);

Visto il D.A. n. 319/GAB del 5/8/2016 con il quale sono state dettate le Linee Guida per la redazione dei Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo e, in special modo, l’Allegato 1, parte IV art. 2, punto 12 che così prevede: “I concessionari sono tenuti a garantire per tutto l’anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall’obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell’area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell’area interposta”;

Vista la L.R. n. 24/2019 che ha disposto la proroga delle concessioni demaniali già vigenti fino al 2033;

Visto il D.A. con il quale, in attuazione della L.R. n. 24/2019 sono state prorogate le concessioni demaniali già vigenti fino al 2033;

Vista la L.R. n. 32 del 16 dicembre 2020 “Disposizioni in materia di demanio marittimo. Norme in materia di sostegno della Mobilità”;

Visti gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

Ritenuto necessario disciplinare l’esercizio dell’attività balneare lungo il litorale del Comune di Tusa per finalità igienico sanitarie e di decoro, secondo le competenze del Comune di cui all’art. 192 comma 3 D.L.vo 152/2006 e di cui all’art. 50 comma 5 D.L.vo 267/2000;

ORDINA

Art. 1) ZONA DI MARE RISERVATA AI BAGNANTI

La zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla battigia è destinata esclusivamente alla balneazione;

Art. 2) CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

Sulle aree demaniali marittime del Comune è vietato:

- 1) alare e varare unità da diporto di qualsiasi genere ad eccezione di quelle trainate a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotti da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari;
- 2) lasciare unità in sosta sulle aree demaniali marittime. Fanno eccezione le unità da diporto depositate in aree demaniali munite di concessione e specificamente attrezzate, destinate al Ricovero Natanti (RN) e quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio e di vigilanza;

- 3) lasciare incustoditi sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- 4) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ed altre attrezzature balneari e non comunque denominate, nonché mezzi nautici, la fascia di ml. 5 dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione;
- 5) mangiare, campeggiare e accendere fuochi,
- 6) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, motociclo e ciclomotore, compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso, e dei mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;
- 7) praticare qualsiasi gioco o esercizio sportivo (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Le attività di cui ai periodi precedenti sono comunque sempre vietate in caso di affollamento della spiaggia e dello specchio acqueo antistante. Detti giochi, qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, dovranno essere praticati esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari ed autorizzate dal Comune;
- 8) tenere il volume degli apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;
- 9) esercitare attività ed organizzare manifestazioni senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
- 10) consumare bevande, alcoliche e non alcoliche, in contenitori di vetro sulle aree demaniali, ivi comprese le spiagge e gli arenili;
- 11) gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;
- 12) distendere o tingeggiare reti;
- 13) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili;
- 14) installare gazebo, anche se aperti, o strutture simili in sostituzione degli ombrelloni.

Tutti i divieti di cui alla presente ordinanza sindacale restano in vigore tutto l'anno.

Le unità da diporto di qualsiasi dimensione compresi canoe, pattini, pedalò, ecc., depositate sugli arenili, esternamente alle aree munite di concessione per la balneazione ed a quelle munite di concessione per il ricovero natanti, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione, potranno essere rimosse dalle Autorità preposte.

Le unità da diporto di qualsiasi dimensione, depositate sugli arenili, esternamente alle aree munite di concessione, che versino in stato di abbondano e deteriorate, sono assimilate a rifiuti: delle stesse verrà disposta la rimozione e lo smaltimento, ai sensi dell'art. 192 comma 3 Decreto Legislativo n. 152 del 2006, nell'inerzia del soggetto responsabile dell'abbandono di rifiuti e nell'inerzia dell'Ente Regione Siciliana, titolare dell'area demaniale.

Art. 3) DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE ATTREZZATE.

Per assicurare un adeguato servizio al pubblico, i titolari di concessioni demaniali marittime devono garantire l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate in conformità al titolo concessorio di cui sono titolari e nel rispetto delle disposizioni regionali che decretano l'apertura e la durata della stagione balneare.

Nei periodi di apertura deve essere curato il decoro, l'estetica, l'igiene, la funzionalità e la sicurezza così come stabilito dalla presente ordinanza, da quelle dell'Autorità Marittima e delle norme di legge vigenti.

Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. Non costituiscono rifiuti urbani i materiali provenienti dal mare quali alghe, tronchi ecc. per i quali l'eventuale raccolta e smaltimento resta a carico del concessionario.

Il Concessionario è tenuto alla pulizia del bene demaniale oggetto della concessione demaniale marittima e della sua manutenzione e conservazione, con facoltà di accedervi, previa autorizzazione demaniale, anche con mezzi meccanici strettamente necessari alle operazioni predette.

Il concessionario è tenuto a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta.

E' fatto obbligo assicurare la manutenzione, l'igiene, la sicurezza e la pulizia dei manufatti ammessi in conformità alle norme edilizie e urbanistiche, che dovranno essere realizzati e mantenuti oltre che nel rispetto del decoro, anche nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

Gli accessi alla spiaggia oggetto di concessione, i servizi e le altre attrezzature dedicate devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

I servizi igienici degli stabilimenti balneari devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

Art. 4) SANZIONI

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e del D. L. n. 171 del 2005 relativo alla navigazione da diporto ovvero all'art. 650 del Codice Penale.

In caso di reiterato comportamento illecito da parte di un concessionario, previa diffida, l'Autorità Amministrativa potrà disporre la sospensione dell'attività esercitata sull'arenile da un minimo di tre giorni ad un massimo di quindici giorni consecutivi, ferma restando la possibilità d'irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge.

Art. 5) ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga e sostituisce le precedenti ordinanze.

DISPONE

che la Polizia Municipale e le Forze Pubbliche sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Tusa.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Presidente della Regione Siciliana;
- a S.E. Il Prefetto di Messina;
- al Commissariato di P.S. di Sant'Agata di Militello;
- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Tusa;
- al Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello;
- al Comandante del Distaccamento Corpo Forestale Regione Siciliana di Tusa;
- al Comandante della Capitaneria di Porto di Sant'Agata di Militello;
- alla Struttura Territoriale dell'Ambiente di Milazzo.

Tusa, 13.08.2025

IL SINDACO

Avv. Angelo Tudisca
(Firmato Digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tusa. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANGELO TUDISCA in data 13/08/2025